



## **PROVINCIA DI VITERBO**

### **IL PRESIDENTE**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre, presso la sede della Provincia di Viterbo, in via Aurelio Saffi n. 49, il Presidente, con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale il Dott. Francesco Loricchio, ha adottato il seguente atto:

### **DECRETO N. 322 del 27/11/2018**

**OGGETTO:** Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei pubblici appalti e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa. Presa d'atto sottoscrizione-

OGGETTO: Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei pubblici appalti e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa. Presa d'atto sottoscrizione-

## **IL PRESIDENTE**

### **PREMESSO**

che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

che il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ha sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

che l'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che “la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;

che la legge 6 novembre 2012, n. 190, all'art.1, comma 17, stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

che il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

CHE PERTANTO in sede attuativa della legge n. 190/2012, la commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) ora ANAC, nella delibera n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione ha esplicitamente annoverato i protocolli di legalità e i patti d'integrità tra le iniziative e le azioni da assumere per la lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione;

VISTO E RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 157 del 25 maggio 2018 ad oggetto “Piano Integrato

di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2020” ed in particolare l’art. 15.11 rubricato “Patti di integrità negli affidamenti”;

PRESO ATTO CHE:

- i c.d. Protocolli di legalità/patti di integrità - previsti all’art 1 ,comma 17–Legge 6 novembre 2012 n.190 (legge anticorruzione) con la ratio di rendere obbligatorie le clausole ivi contenute - sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

nei protocolli le amministrazioni assumono, di regola, l'obbligo di inserire nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l'accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole che rispecchiano le finalità di prevenzione indicate;

CONSIDERATO che in linea con quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione di fenomeni corruttivi, il 15 luglio 2014, il Ministero dell'Interno e l’ANAC hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire forme collaborative tra le Prefetture e gli Enti Locali,finalizzate alla promozione e la tutela della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi Protocolli di legalità tra Prefetture e Amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati interessati;

ATTESO che in data 25 maggio 2018 con pec prot. n. 0038161(acquisita agli atti con prot. n. 0024108) la Prefettura di Viterbo inoltrava a questa Provincia il testo del protocollo di legalità dando atto che, all’esito dell’istruttoria esperita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Gabinetto del Ministro non ravvisava motivi ostativi alla sottoscrizione;

CONSIDERATO altresì che lo strumento convenzionale proposto dalla Prefettura, introduce una significativa estensione dell'ambito di operatività delle verifiche antimafia già previste dall'ordinamento e di recente oggetto di complessivo riordino ad opera del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia);

ATTESO CHE la Prefettura propone, in particolare, che gli enti firmatari si impegnino a richiedere alla stessa, prima di stipulare un contratto di appalto ovvero di autorizzare subappalti o subcontratti, le informazioni antimafia disciplinate all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii oltre che nei casi previsti, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250 mila euro; per i contratti di forniture e servizi di importo superiore a 50 mila euro e per i sub contratti di lavori, forniture e servizi dello stesso importo di 50 mila euro.

CHE la sottoscrizione del protocollo di legalità è finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l’estensione delle cautele antimafia all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere tramite i gruppi interforze.

RITENUTO pertanto opportuno aderire a tale Protocollo, in data 25 luglio 2018 si perveniva alla definitiva approvazione con la sottoscrizione dello stesso;

PRESO ATTO che in data 18 settembre 2018 con pec prot. n. 0064914 (acquisita agli atti con prot. n. 0036298) la Prefettura di Viterbo trasmetteva a questa Provincia il protocollo di legalità sottoscritto onde assicurare l’adempimento delle clausole ivi contenute;

Pr tutto quanto sopra esposto:

Preso Atto che:

il dirigente del Settore 3 "SEGRETERIA GENERALE" FRANCESCO LORICCHIO, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

il Ragioniere Generale, ha accertato che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

## **DECRETA**

DARE ATTO dell'avvenuta approvazione con la sottoscrizione del "*Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei pubblici appalti e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa*", proposto dalla Prefettura U.T.G. di Viterbo, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare espresso mandato ai Dirigenti di assicurarne la corretta e uniforme osservanza e applicazione da parte degli uffici, alle clausole contenute nello stesso protocollo e di procedere ai conseguenti adempimenti;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4 del D. lgs. 267/2000;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" a corredo dell'attuale Piano Integrato di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – triennio 2018-2020

*parere favorevole*

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente

FRANCESCO LORICCHIO

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente

PIETRO NOCCHI